



ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta ITALIA PELLET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **INDUSTRIALE** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Marcagnani Lorenzo, in qualità di Legale Rappresentante della ditta ITALIA PELLET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (P.I. 03839440546), esercente attività di produzione pellet e cippato dal legno di recupero, presso l'insediamento sito in Loc. Zona Industriale Passignano sul Trasimeno – Via dell'Industria n. 20 nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG), con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAPE del Comune di Passignano sul Trasimeno (PG) in data 06.05.20253 prot. n. 0085839 e successive integrazioni agli atti, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 20 P.Ila 120-27-227 e Fg. 21 P.Ila 185-289);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale costituite dalle acque reflue di dilavamento delle dei piazzali servizio dell'attività (mq. 400 impermeabili + mq 2.200 permeabili) per un totale complessivo di circa mq. 2.600, con recapito finale in corpo idrico superficiale (scolina che convoglia al Fosso di Boiano), mediante impianto di pioggia in continuo con capacità di trattamento di almeno 21,30 l/sec come da schede tecniche allegate all'istanza;

VISTA la deroga all'allaccio in pubblica fognatura per lo scarico di cui sopra rilasciata da AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico in data 16.07.2025 prot. 6555 e acquisito dalla Regione Umbria in data 16.07.2025 prot. 139459;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

VISTA la documentazione per l’istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Giuseppe Pannone;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta ITALIA PELLET SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell’art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta ITALIA PELLET SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA (P.I. 03839440546), con sede legale in Loc. Zona Industriale Passignano sul Trasimeno – Via dell’Industria n. 3, nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG), dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale costituite dalle acque reflue di dilavamento delle dei piazzali servizio dell’attività (mq. 400 impermeabili + mq 2.200 permeabili) per un totale complessivo di circa mq. 2.600, con recapito finale in corpo idrico superficiale (scolina che convoglia al Fosso di Boiano), mediante impianto di pioggia in continuo con capacità di trattamento di almeno 21,30 l/sec come da schede tecniche allegate all’istanza, sito in Loc. Zona Industriale Passignano sul Trasimeno – Via dell’Industria n. 20, nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG), (Fg. 20 P.Ila 120-27-227 e Fg. 21 P.Ila 185-289), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell’impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;
- b) Dovrà essere installato un pozzetto di raccolta a monte dell’impianto di depurazione;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell’All. 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i. (scarico in acque superficiali);
- b) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) Lo scarico dovrà essere monitorato con l’effettuazione di analisi con frequenza semestrale per il primo anno e poi con frequenza annuale, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla suddetta Tab. 3, selezionati in funzione della specifica attività svolta e gli esiti conservati presso l’impianto, a disposizione dell’Autorità di controllo; qualora ci siano superamenti dei valori limite autorizzati, il gestore dovrà darne immediata comunicazione e copia alla Regione Umbria – Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sezione AUA - e all’Arpa Umbria a mezzo fax o PEC. Deve essere necessariamente previsto il Saggio di Tossicità Acuta;

- d) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, il titolare dello scarico dovrà presentare una nuova richiesta di autorizzazione per lo scarico contenente sostanze pericolose mediante procedura AUA, secondo i termini stabiliti dalla normativa;
- e) Nel caso in cui risultasse dall'analisi di cui sopra che si tratti di scarico industriale contenente sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3 comma 5. Del D.P.R. 59/2013, il gestore dell'impianto, almeno ogni quattro anni, deve presentare una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo alla Regione e all'ARPA Umbria;
- f) La Regione può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione;
- g) Il sistema di depurazione dovrà essere mantenuto in buono stato di efficienza, garantendo, tra l'altro, la periodica asportazione dei fanghi e composti oleosi che devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia;
- h) Ai sensi dell'art. 5 comma 7 della DGR n. 627/2019, il Gestore deve garantire che lo scarico in corpo idrico è ammesso semprechè lo stesso non provochi inconvenienti igienico – sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti.
- i) Provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- j) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, agli Enti di controllo.

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- k) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- l) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori, le schede tecniche dell'impianto installato e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.